

CIRCOLARE N. 1
13 GENNAIO 2014

Le principali novità della Legge di stabilità 2014

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, supplemento ordinario, la **Legge n. 147 del 27 dicembre 2013**, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)".

A seguire, proponiamo una tabella di sintesi delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità per l'anno 2014. I riferimenti numerici sono ai vari commi dell'unico articolo di cui si compone la legge. Le norme, salvo differente indicazione, entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Ove le disposizioni siano state interessate da differimenti ad opera del c.d. Decreto milleproroghe (D.L. n. 151 del 30 dicembre 2013) o del c.d. Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013) ne viene data specifica indicazione.

033	<p>Acquisto di pubblicità <i>on-line</i>: nuove regole Iva Viene introdotto nel DPR n.633/72 un nuovo articolo 17-<i>bis</i>, prevedendo che:</p> <p>i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e <i>link</i> sponsorizzati <i>on-line</i>, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana;</p> <p>gli spazi pubblicitari <i>on-line</i> e i <i>link</i> sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di <i>search advertising</i>), visualizzabili sul territorio italiano, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita Iva italiana.</p> <p>Vedi anche commi 177-179.</p>
	<p>Rinvio decorrenza D.L. n.151/13 L'obbligo decorre dal 01.07.2014</p>
036	<p>Rinascita l'opzione per la tassazione catastale delle società agricole Si ripristina, a partire dal 01.01.2014, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio.</p>
049	<p>Contrasto alla evasione nel comparto delle locazioni abitative Viene attribuito ai Comuni il potere di controllo sui contratti di locazione, anche mediante l'incrocio l'anagrafe condominiale.</p> <p>In deroga alle regole generali, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.</p>
063 067	<p>Obbligo di conto dedicato per i notai Inserito l'obbligo, per i notai, di istituire un apposito conto dedicato sul quale far confluire talune somme incassate in occasione della stipula di rogiti.</p>
095	<p>Fatturazione per autotrasportatori Viene soppresso l'obbligo di emettere la fattura del trasporto entro la fine del mese di svolgimento dell'operazione (D.L. n.112/2008).</p>
127	<p>Modifica alle detrazioni per lavoro dipendente Rideterminate le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e rivisitazione delle fasce dalla quali dipende la misura.</p> <p>Abrogati il comma 2 dell'art.13 Tuir che aumentava l'entità delle detrazioni previste per la fascia dei redditi medi.</p>
132	<p>Stabilizzazione delle deduzioni Irap per incremento occupazionale Inserita una deduzione dalla base imponibile Irap, di € 15.000, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato in aggiunta rispetto alla media dell'esercizio precedente. La</p>

	deduzione spetta per tre anni. Sono previste norme antiabuso in caso di decremento della base occupazionale.
133 134	<p>Norme di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione</p> <p>Con modifiche apportate alla Legge Biagi, si proroga al 31 marzo 2014 (dall'attuale 30 settembre 2013) il termine del regime transitorio per la stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione e al 31 luglio 2014 (dall'attuale 31 gennaio 2013) il termine per il deposito dei documenti inerenti la stabilizzazione da parte dei datori di lavoro.</p>
137 138	<p>Modifiche alla disciplina dell'Ace</p> <p>Si modifica la disciplina del c.d. Aiuto alla crescita economica (Ace), al fine di incrementare, per il triennio 2014 -2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile, secondo le seguenti misure. Anno 2014: 4%; anno 2015: 4,5%; anno 2016: 4,75%. Dal 2017 il rendimento sarà fissato con apposito decreto ministeriale.</p> <p>L'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 è fissato utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.</p>
139	<p>Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici</p> <p>A seguire si elencano le nuove misure delle agevolazioni e le rispettive date di scadenza delle medesime:</p> <p>Riqualificazione energetica: 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015</p> <p>Riqualificazione energetica parti comuni condominiali: 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 30.06.2015 50% per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016</p> <p>Recupero del patrimonio edilizio: 50% per il periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2014 40% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015</p> <p>Detrazione per adozione misure antisismiche (in sole zone sismiche): 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015</p> <p>Detrazione acquisto elettrodomestici: 50% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014</p> <p>Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale; in assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36% e € 48.000).</p>
	<p>Modifiche del D.L. n.151/13</p> <p>La legge di stabilità, in merito al bonus mobili, prevedeva che la spesa non potesse eccedere quella dell'intervento "legittimante". Il limite è stato soppresso dal Mille-proroghe, fermo restando il tetto di € 10.000.</p>
	<p>Attestato di prestazione energetica</p> <p>L'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (art.6, co.3-<i>bis</i> D.L. n.63/13), decorrerà dall'entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero Sviluppo Economico.</p>
	<p>Novità D.L. n.145/13</p> <p>Viene prevista che la mancata allegazione dell'Ape non costituisce più causa di nullità del contratto, ma solo fonte di sanzioni amministrative. Sono peraltro limitate le ipotesi di obbligo di</p>

		allegazione solo a particolari tipologie di atti.
140 147		<p>Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio 2012</p> <p>Le società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a Ires, che non applicano gli Ias, hanno la possibilità, nel bilancio 2013, di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.</p> <p>Per il versamento delle sostitutive, è previsto il pagamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi.</p>
150 152		<p>Riallineamento valore partecipazioni di controllo</p> <p>Vengono portate a regime le disposizioni dell'art.15 D.L. n.185/08 che stabiliscono la facoltà (per le società) di riallineare il valore contabile e fiscale di partecipazioni di controllo (ricevute a seguito di una operazione straordinaria) mediante il pagamento di una sostitutiva del 16%.</p>
156 157		<p>Rivalutazione di quote e terreni per soggetti Irpef</p> <p>Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.</p> <p>La nuova data di riferimento del possesso è il 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014.</p>
160 Lett.a)		<p>Reddito di lavoro dipendente per atleti professionisti</p> <p>Già dal 2013, al fine della determinazione del reddito degli atleti professionisti va considerato anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalla società di appartenenza, fissato in misura pari al 15%, al netto delle quote pagate dallo sportivo al proprio agente.</p>
160 Lett. b), c), d), 161		<p>Deducibilità per le perdite su crediti derivanti da corretti stralci contabili</p> <p>Viene consentita la deducibilità delle perdite su crediti derivanti da stralci contabili effettuati in osservanza delle indicazioni dei principi contabili, senza più distinzione tra Oic e Ias.</p> <p>Si modificano anche le regole per la deduzione delle perdite su crediti per enti finanziari ed assicurativi.</p> <p>Le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.13.</p>
162 163		<p>Tuir: regole di deduzione dei canoni leasing per imprese e lavoro autonomo</p> <p>Mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, si modificano l'art.54, co.2 Tuir (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l'art.102, co.7 dello stesso Tuir (reddito di impresa) prevedendo i seguenti periodi minimi di deducibilità fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> beni mobili: metà periodo ammortamento (anziché 2/3); beni immobili: 12 anni (anziché 18); veicoli: periodo ammortamento (invariato). <p>L'applicazione delle novità riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 01.01.14.</p>
164 166		<p>Leasing e imposte indirette: riscatto auto e cessione di contratti immobiliari</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014, si esentano dall'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) i riscatti dei veicoli in <i>leasing</i>, al fine di equiparare il carico tributario alle operazioni di leasing operativo.</p>

	A copertura finanziaria, si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4%) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di <i>leasing</i> di immobili strumentali.
172	<p>Prestazioni socio assistenziali rese da cooperative: aliquota Iva ridotta</p> <p>La norma ripristina l'aliquota Iva ridotta del 4% - anziché del 10% - per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.</p>
173	<p>Somministrazioni ai alimenti e bevande tramite erogatori in luoghi pubblici</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota Iva è stata elevata dal 4% al 10% dal D.L. n.63/13), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota Iva.</p>
174	<p>Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore</p> <p>Si estende la possibilità di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti: l'ammontare non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione per incapienza del reddito complessivo può essere portato in deduzione nei periodi d'imposta successivi, oppure può essere rimborsato secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.</p>
175	<p>Tassazione reddito dei frontalieri</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 6.700.</p>
177 178 179	<p>Raccolta di pubblicità <i>on-line</i> e servizi ausiliari</p> <p>Introdotta norme per regolare i prezzi di trasferimento per le operazioni di raccolta di pubblicità <i>on-line</i> e nei servizi ad essa ausiliari.</p> <p>Si prevede, inoltre, l'obbligo dell'utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita Iva del beneficiario per l'acquisto di servizi di pubblicità <i>on-line</i> e di servizi ad essi ausiliari.</p> <p>Si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli.</p>
281 282 283 284	<p>Rilevanza Irap delle rettifiche da <i>transfer pricing</i></p> <p>Si prevede l'estensione automatica delle rettifiche da <i>transfer pricing</i> a fini Irap per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.</p> <p>Alle rettifiche così effettuate non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione, limitatamente ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della norma in esame, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione. È fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
486	<p>Contributo di solidarietà sulle <i>maxi</i> pensioni</p> <p>Si introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici</p>

	obbligatori eccedenti determinati limiti, conteggiato a scaglioni in misure che vanno dal 6 al 18%.
574	<p>Visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP</p> <p>Si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art.3 DPR n.602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a € 15.000 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.</p> <p>In alternativa la dichiarazione è sottoscritta dall'organo di controllo contabile, ove esistente. Sono previste sanzioni per l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli.</p>
575 576	<p>Progetto di revisione delle detrazioni fiscali per oneri</p> <p>Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate tributarie. Ove non si dovesse provvedere sono previsti decrementi della percentuale di rilevanza dal 19% (attuale) al 18% (per il 2013) al 17% (dal 2014).</p>
581	<p>Incremento dell'imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari</p> <p>L'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari viene fissata al 2 per mille a decorrere dall'anno 2014.</p>
582	<p>Incremento della misura dell'Ivafe</p> <p>La misura della imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all'estero è fissata al 2 per mille, a decorrere dal 2014.</p>
583	<p>Abrogazione di crediti di imposta e agevolazioni fiscali</p> <p>A decorrere dal 2014 sono soppressi i seguenti crediti di imposta e agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vantaggi fiscali triennali per start up in Italia da parte di operatori Ue (art.41 D.L. n.78/10) • alcune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese ed alle catene di fornitura; • il credito di imposta per le piccole e medie imprese consistente in incentivi per la ricerca scientifica (art.5 L. n.449/97); • detassazione delle plusvalenze da cessione di quote di società in <i>start up</i> (commi 6-bis e 6-ter dell'art.68 Tuir).
586 589	<p>Contrasto ai rimborsi indebiti da modello 730</p> <p>Per rimborsi Irpef da modelli 730 di importo superiore a € 4.000, derivanti da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, l'erogazione avverrà da parte dell'Agenzia, previo espletamento di specifici controlli. Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.</p>
590	<p>Contributo di solidarietà sui redditi elevati</p> <p>Si proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di € 300.000.</p>
590 597	<p>Imposta di bollo sulle istanze telematiche</p> <p>Si apportano modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.</p> <p>Si modifica anche la disciplina del pagamento virtuale dell'imposta di bollo, secondo regole che saranno fissate dall'Agenzia delle Entrate.</p>
598	<p>Contributo unificato nel processo tributario</p>

599	<p>Vengono chiarite le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti impugnati (si fa riferimento a ciascun atto impugnato). Inoltre, le parti che si sono costituite con modalità informatiche non sono tenute al pagamento dei diritti di copia.</p>
608 609	<p>Piccola proprietà contadina</p> <p>La disposizione ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs. n.23/11: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%, con onorari notarili al 50%.</p> <p>Qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12%.</p>
611	<p>Potenziamento della riscossione</p> <p>Le disposizioni sono introdotte al fine di migliorare il comparto della riscossione.</p> <p><u>Reclamo e Mediazione nel processo tributario</u></p> <p>La presentazione del reclamo (ove obbligatoria) costituisce condizione di procedibilità del ricorso (in luogo della vigente condizione di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio).</p> <p>Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, l'Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.</p> <p>Si estende l'esito del procedimento di reclamo e di mediazione anche ai contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.</p> <p>Si interviene sul computo del termine dei novanta giorni (connesso al reclamo) precisando che si applica la sospensione feriale dei termini.</p> <p>Si prevede la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso), fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità dovuta alla mancata presentazione del reclamo.</p> <p>Le modifiche sopra riportate si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge in esame.</p> <p><u>Rimborso della spesa per fermo di beni mobili registrati</u></p> <p>L'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l'iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva.</p>
618 624	<p>Sanatoria per i ruoli</p> <p>Viene prevista la possibilità di estinguere i debiti relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.</p> <p>Deve essere pagato quanto iscritto a ruolo (ovvero il residuo), e l'aggio.</p>

	<p>La sanatoria interessa anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati alla riscossione entro il 31.10.2013.</p> <p>Il versamento va eseguito entro il 28.02.2014, mentre entro il 30 giugno successivo il contribuente sarà informato della estinzione del debito.</p> <p>La riscossione delle somme, e la maturazione della prescrizione, rimangono sospese sino al 15.03.2014.</p>
631 633	<p>Residenti a Campione d'Italia</p> <p>Con decorrenza dal 2014, si incrementa al 30% la percentuale di riduzione forfetaria del tasso di cambio in euro per la determinazione del reddito dei residenti a Campione, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi. La percentuale va incrementata o diminuita in ragione delle fluttuazioni del cambio del franco svizzero, ma va applicata con un minimo del 20% (complessivo).</p>
639 640	<p>Imposta unica comunale (cenni)</p> <p>È istituita l'imposta unica comunale (Iuc). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.</p> <p>La Iuc si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, • di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, • della tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. <p>L'aliquota massima complessiva dell'Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola Imu.</p>
6416 68	<p>Caratteri della Tari (cenni)</p> <p>Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p>
6696 79 e 681	<p>Caratteri della Tasi (cenni)</p> <p>Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.</p> <p>Sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di</p>

	riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
680	<p>Versamento conguaglio Imu e Tares</p> <p>È differito al 24 gennaio 2014 il versamento del conguaglio Imu 2013 sulla prima casa.</p> <p>Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione <i>standard</i> Tares, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.</p> <p>I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento.</p>
7077 21	<p>Modifiche alla disciplina Imu</p> <p>Dal 2014 l'Imu a regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si applicherà all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate <i>ex lege</i>; • rimarrà applicabile sugli immobili c.d. "di lusso" adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione); • utilizzerà un moltiplicatore ridotto (da 110 a 75) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap; • non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Imu dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30% per il 2013 (dal 2014 20%); • a decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all'Imu, è assoggettato a Irpef nella misura del 50%; • sono previste specifiche disposizioni per l'Imu degli enti non commerciali.
722 724 725 726 727	<p>Errori nel versamento Imu</p> <p>Sono previste specifiche regole (con indicazione delle modalità tecniche per i trasferimenti) per la sanatoria dei seguenti errori Imu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versamento a Comune sbagliato; • versamento eccedente; • versamento all'erario di somme spettanti al Comune; • versamento al Comune di somme spettanti all'Erario.
728	<p>Gratuita sanatoria ritardi Imu del 2013</p> <p>Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.</p>
744	<p>Gestione separata Inps al 27% per i "senza cassa"</p> <p>Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata Inps, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è del 27%.</p>
749	<p>Entrata in vigore</p> <p>La Legge di Stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2014.</p>